

Concetti giuridici di base

Dispensa integrativa alle slide del corso

Diritto dell'Informatica T — a.a. 2025/2026 — Prof. Claudia Cevenini

Università di Bologna

Contents

1	Che cos'è il diritto	3
1.1	Terminologia fondamentale	3
2	Le fonti del diritto e la loro gerarchia	3
2.1	Trattati dell'Unione europea	4
2.2	Fonti comunitarie: Regolamenti e Direttive	4
2.3	La Costituzione e le leggi costituzionali	5
2.3.1	Legittimità costituzionale	5
2.4	Leggi ordinarie	6
2.4.1	Schema del procedimento legislativo ("Il cammino di una legge")	7
2.5	Atti aventi forza di legge: Decreti Legge e Decreti Legislativi	7
2.5.1	Il Decreto Legge (D.L.)	7
2.5.2	Il Decreto Legislativo (D.Lgs.)	8
2.6	Leggi regionali e potestà legislativa	8
2.7	Regolamenti	8
2.8	Riserva di legge	9
2.9	Usi o consuetudini	9
3	La norma giuridica e la sua funzione precettiva	9
4	Efficacia della legge nel tempo	10
4.1	Entrata in vigore	10
4.2	Irretroattività della legge penale	10
4.3	Cessazione di efficacia (abrogazione)	10
5	Interpretazione della legge	10
5.1	Criteri di interpretazione	10
5.2	Analogia	11
5.3	Interpretazione giudiziale e dottrinale	11
6	Norma e sentenza a confronto	11
7	I gradi di giudizio	12
8	Soggetti del diritto	12
9	Obbligazioni e contratto	12
9.1	Obbligazioni	12
9.2	Il contratto: definizione	12
9.3	Requisiti del contratto	12

9.4	Contratti tipici e atipici	13
9.5	Nullità del contratto	13
9.6	Annullabilità del contratto	13
10	Responsabilità	13
11	Efficacia della legge nello spazio e criteri di applicazione	14
12	Ambiti del diritto e trasversalità del diritto dell'informatica	14
	Riepilogo: concetti da sapere assolutamente	14
	Abbreviazioni	15

1. Che cos'è il diritto

Il diritto è un **sistema di regole** il cui scopo è duplice: *disciplinare il vivere sociale* e *risolvere eventuali conflitti* tra interessi contrapposti. La parola chiave è *sistema*: le regole non sono isolate, ma formano un insieme organico e coerente in cui ciascuna norma si collega alle altre.

Quando sorge un conflitto tra interessi — ad esempio, l'interesse dello sviluppatore a ricevere un compenso per l'uso del proprio software contro l'interesse dell'utente a scaricarlo gratuitamente — il diritto interviene applicando regole **predeterminate** per stabilire quale interesse debba *prevalere* e quale debba *soccombere*.

Esatto: il diritto è un **sistema**. Non un semplice elenco di regole, ma un insieme organizzato in cui le norme sono tra loro coordinate e gerarchicamente ordinate. Questa natura sistematica è fondamentale perché garantisce coerenza interna: se una norma contraddice un'altra di rango superiore, il sistema dispone di meccanismi per eliminare la contraddizione (es. il giudizio di legittimità costituzionale).

1.1. Terminologia fondamentale

Per orientarsi nel linguaggio del diritto occorre padroneggiare tre concetti cardine:

La **norma giuridica** è l'unità elementare del sistema del diritto: un comando o precetto *generale* (si rivolge a tutti, non a un singolo destinatario) ed *astratto* (disciplina una categoria di casi, non un caso concreto), che impone o proibisce un certo comportamento, stabilendo diritti, obblighi, oneri e così via.

L'**istituto giuridico** è un insieme di norme coordinate tra loro per assolvere una *funzione unitaria*. Ad esempio, l'istituto della proprietà raccoglie tutte le norme che disciplinano i poteri del proprietario sulla cosa; l'istituto della responsabilità raccoglie le norme che regolano le conseguenze del danno ingiusto.

L'**ordinamento giuridico** è il complesso di tutte le norme che compongono il sistema di uno Stato (es. l'ordinamento giuridico italiano).


Nel contesto del corso, oltre all'ordinamento giuridico italiano, si prendono in considerazione:

- L'**ordinamento dell'Unione europea**, che produce norme (regolamenti e direttive) direttamente o indirettamente vincolanti per gli Stati membri.
- Gli **ordinamenti stranieri** con cui l'ordinamento italiano può entrare in contatto (si pensi al diritto internazionale privato e alle convenzioni internazionali).
- Il sistema di **common law** anglosassone, citato dalla Prof.ssa Cevenini in contrapposizione al nostro sistema di *civil law*, soprattutto per quanto riguarda il diverso valore del precedente giudiziario.

Questi "altri sistemi" rilevano particolarmente nel Diritto dell'Informatica, dato che le questioni legate a Internet, software e dati personali hanno per natura un carattere transnazionale.

2. Le fonti del diritto e la loro gerarchia

Le **fonti del diritto** sono gli atti e i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Esse sono ordinate secondo una **gerarchia** rigida, che la Prof.ssa Cevenini sottolinea come concetto cruciale:



Attenzione

Le fonti di grado superiore **vincolano** le fonti di grado inferiore. Una fonte di grado inferiore che contrasti con una di grado superiore è **illegittima**. Ad esempio: una legge ordinaria dello Stato non può contenere regole in contrasto con la Costituzione, né con direttive europee; una legge regionale non può contraddire un decreto legislativo.

2.1. Trattati dell'Unione europea

I Trattati dell'UE sono accordi **vincolanti** tra i paesi membri. Essi definiscono gli obiettivi dell'UE, le regole di funzionamento delle istituzioni europee, le procedure per l'adozione delle decisioni e le relazioni tra l'UE e i suoi paesi membri. Ogni azione adottata dall'UE si fonda sui Trattati. I principali sono il Trattato sull'Unione europea (TUE), il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Sono consultabili su *EUR-Lex*.

2.2. Fonti comunitarie: Regolamenti e Direttive

Le due principali fonti di diritto derivato dell'UE sono:

I **Regolamenti** sono discipline *dettagliate*, **direttamente applicabili** negli Stati membri: appena entrano in vigore devono essere rispettati all'interno dei singoli Stati, senza necessità di una legge nazionale di recepimento.

Le **Direttive** dettano *obiettivi, principi e regole generali*. Gli Stati membri devono dare attuazione alle direttive disciplinando la materia nei dettagli con propria **legge interna**, entro il termine stabilito nella direttiva stessa. Come recita l'art. 249 TCE, 3° comma: la direttiva vincola lo Stato membro quanto al **risultato** da raggiungere, ma lascia agli organi nazionali la **competenza** in merito alla **forma** e ai **mezzi**.

Esiste però un'eccezione rilevante: se uno Stato membro non dà attuazione a una direttiva entro il termine prefissato e la direttiva contiene disposizioni sufficientemente precise, essa diventa **direttamente applicabile**.

La slide presenta due esempi per illustrare concretamente la differenza tra regolamento e direttiva:

Esempio di Regolamento: il Regolamento (UE) 2016/679 (il celebre **GDPR** sulla protezione dei dati personali). Essendo un regolamento, è direttamente applicabile: dal 25 maggio 2018, data della sua piena entrata in vigore, ogni cittadino e ogni impresa in tutti gli Stati membri ha dovuto rispettarlo senza attendere una legge nazionale di recepimento.

Esempio di Direttiva: la Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Essendo una direttiva, l'Italia ha dovuto emanare una propria legge interna per darle attuazione: il D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140. Fino a quel momento, la direttiva non era direttamente vincolante per i privati.

In sintesi: il regolamento è “autosufficiente”, la direttiva richiede un atto di trasposizione nazionale.

2.3. La Costituzione e le leggi costituzionali

La **Costituzione** è la legge fondamentale della Repubblica. È una Costituzione *rigida*: per modificarla occorre un procedimento speciale detto **revisione costituzionale** (art. 138 Cost.), più gravoso rispetto al normale procedimento legislativo.

La Costituzione si articola in: Principi fondamentali (artt. 1–12); Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (Titoli I–IV: rapporti civili, etico-sociali, economici, politici); Parte II – Ordinamento della Repubblica.

Le **leggi costituzionali** sono leggi emanate in materie per cui la Costituzione prevede una *riserva di legge costituzionale*: alcune materie possono essere regolate **solo** con legge costituzionale (es. statuti delle Regioni a statuto speciale ex art. 116 Cost.; fusione o creazione di nuove Regioni ex art. 132 Cost.; giudizi di legittimità costituzionale ex art. 137 Cost.).

Sì, esattamente. Si tratta di due concetti distinti, sebbene strettamente collegati:

- La **Costituzione** è il documento fondamentale del 1948, composto dai suoi 139 articoli originari più le disposizioni transitorie e finali.
- Le **leggi costituzionali** sono leggi successive, approvate con il procedimento *aggravato* dell'art. 138 Cost. (doppia deliberazione di ciascuna Camera, con intervallo non inferiore a tre mesi, e maggioranza qualificata nella seconda votazione). Esse possono *modificare* la Costituzione (leggi di revisione costituzionale) oppure *integrare* la disciplina di materie per le quali la Costituzione stessa richiede tale forma (riserva di legge costituzionale).

In pratica: la Costituzione è la “madre”; le leggi costituzionali sono atti normativi che si collocano *allo stesso livello gerarchico* della Costituzione, ma sono atti distinti da essa. Una legge ordinaria *non* può modificare né la Costituzione né una legge costituzionale: se lo facesse, sarebbe **costituzionalmente illegittima** e la Corte costituzionale potrebbe dichiararla tale.

2.3.1. Legittimità costituzionale

Una legge in contrasto con la Costituzione o con una legge costituzionale si dice **costituzionalmente illegittima**. L'organo competente a pronunciarsi su tale illegittimità è la **Corte costituzionale**, che interviene quando, durante un processo, le parti sollevano *questione di legittimità costituzionale* di una norma di legge e la controversia non possa essere decisa indipendentemente dalla soluzione di tale questione (c.d. *rilevanza* della questione).

2.4. Leggi ordinarie

Le leggi ordinarie sono adottate mediante il procedimento legislativo delineato dagli artt. 70 e seguenti della Costituzione.

Il procedimento legislativo ordinario si articola in quattro fasi:


1. Iniziativa legislativa. Il diritto di proporre un progetto di legge spetta a: il Governo, ciascun membro del Parlamento (deputato o senatore), i Consigli regionali, il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) e gli elettori tramite iniziativa popolare (almeno 50.000 firme).

2. Approvazione. Il progetto deve essere approvato separatamente da *ciascun ramo* del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato) con **identico** contenuto testuale. Se il secondo ramo apporta modifiche, il progetto torna al primo per una nuova votazione: questo meccanismo (detto *navette*) prosegue fino al raggiungimento dell'identità di testo.

3. Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Con questo atto il Capo dello Stato attesta che un testo è stato approvato come legge e ne dispone la pubblicazione e l'osservanza. Il Presidente può anche rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato, chiedendo una nuova deliberazione; se le Camere la approvano nuovamente, la promulgazione è atto dovuto.

4. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore.

2.4.1. Schema del procedimento legislativo (“Il cammino di una legge”)



2.5. Atti aventi forza di legge: Decreti Legge e Decreti Legislativi

Gli **atti aventi forza di legge** si collocano allo stesso livello gerarchico delle leggi ordinarie, ma presentano differenze procedurali importanti. Sono di due tipi: i **Decreti Legge** (D.L.) e i **Decreti Legislativi** (D.Lgs.).

2.5.1. Il Decreto Legge (D.L.)

Il Decreto Legge è emanato dal **Governo** “in casi straordinari di *necessità* e di *urgenza*” (art. 77 Cost.). Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra **subito in vigore**. Tuttavia, è necessaria una successiva **legge di conversione** da parte del Parlamento (che può anche introdurre modifiche). Se entro **60 giorni** il Parlamento non converte il D.L. in legge, questo perde efficacia **con effetto retroattivo**.

L'effetto **retroattivo** della decadenza del decreto legge non convertito significa che il decreto viene considerato come se *non fosse mai esistito*. Le conseguenze sono radicali: tutti gli effetti giuridici che il decreto aveva prodotto nei 60 giorni della sua vigenza provvisoria vengono meno *ex tunc*, cioè “fin dall’inizio”.

Esempio concreto: supponiamo che un D.L. introduca un nuovo obbligo fiscale e che un cittadino paghi la nuova tassa durante i 60 giorni di vigenza provvisoria. Se il Parlamento non converte il decreto, quell'obbligo fiscale viene considerato come mai esistito, e il cittadino ha diritto alla restituzione di quanto versato.

La ratio è chiara: poiché il D.L. è un atto del Governo che “scavalca” il Parlamento (giustificato solo dall'urgenza), se il Parlamento non lo ratifica, l'ordinamento ripristina la situazione precedente come se l'intervento governativo non fosse mai avvenuto.

2.5.2. Il Decreto Legislativo (D.Lgs.)

I Decreti Legislativi (o *leggi delegate*) sono atti normativi emanati dal **Governo** su **delega del Parlamento**. Il meccanismo funziona così:

1. Il Parlamento approva una **legge di delegazione** (legge delega), con la quale conferisce al Governo il potere di legiferare su una determinata materia. La legge delega deve fissare con precisione: i **principi** e i **criteri direttivi** da seguire, l'**oggetto** della delega e i **tempi** entro cui il Governo deve esercitarla.
2. Il Governo, sulla base e nei limiti di tale delega, emana il decreto legislativo.
3. Il D.Lgs. entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, alla data ivi specificata.

A cosa servono? Il meccanismo della delega legislativa è particolarmente utile per materie tecniche o complesse, in cui il Parlamento stabilisce le linee guida politiche e il Governo — con le sue strutture tecniche — elabora la disciplina di dettaglio. Nel corso della Prof.ssa Cevenini, si esamineranno ad esempio il D.Lgs. 196/03 (Codice privacy) e il D.Lgs. 70/03 (Commercio elettronico).

La differenza rispetto al D.L. è sostanziale: il D.Lgs. è un atto “programmato” (c'è prima la delega parlamentare), il D.L. è un atto “d'emergenza” (il Governo agisce per urgenza e poi chiede la ratifica).

2.6. Leggi regionali e potestà legislativa

La Costituzione (art. 117) ripartisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni. Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle materie espressamente elencate (es. politica estera, difesa, moneta, previdenza sociale). In alcune materie vige la **legislazione concorrente**: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio (es. sicurezza del lavoro, tutela della salute, energia). Nelle materie non espressamente riservate allo Stato, le Regioni hanno **potestà legislativa residuale**.

2.7. Regolamenti

I regolamenti sono emanati dal Governo o da altre autorità (Regioni, Province, Comuni, Banca d'Italia, CONSOB, ecc.). Possono essere **di esecuzione** (regolano nei particolari materie già disciplinate dalla legge) oppure **indipendenti** (regolano materie non disciplinate da alcuna legge). Un regolamento non può mai essere contrario a una legge; sulla legittimità dei regolamenti decide il giudice ordinario.

2.8. Riserva di legge

La **riserva di legge** è un principio costituzionale secondo cui determinate materie non possono essere regolate con fonti di grado inferiore alla legge. Essa può essere:

La **riserva assoluta** impone che la materia sia regolata *integralmente* dalla legge, senza possibilità di rinvio a regolamenti governativi. La **riserva relativa** richiede che la legge detti i *principi*, ma consente al Governo di intervenire con regolamenti per dettare la disciplina di dettaglio.

L'espressione "**disciplina analitica**" indica la regolamentazione *dettagliata e specifica* di una materia: le norme puntuali, operative, che traducono in prescrizioni concrete i principi generali fissati dalla legge.

Esempio: l'art. 42, c. 3 Cost. stabilisce che la proprietà privata può essere espropriata solo "nei casi previsti dalla legge" (riserva di legge). La legge fissa i principi e i presupposti dell'esproprio; un regolamento governativo può poi dettare la *disciplina analitica*, cioè le modalità procedurali, i termini, la modulistica — insomma, i "dettagli operativi" — purché nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

In termini informatici, si potrebbe fare un'analogia: la legge è come un'interfaccia (definisce *cosa* si deve fare), il regolamento è come l'implementazione (definisce *come* farlo nel dettaglio).

2.9. Usi o consuetudini

Gli usi (o consuetudini) sono la fonte del diritto a livello gerarchico più basso. Si tratta di una fonte **non scritta** e **non deliberata** da soggetti istituzionali: nascono dalla ripetizione *generale, uniforme e costante* di determinati comportamenti, accompagnata dalla libera convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti (*opinio iuris ac necessitatis*).

Nelle materie regolate da leggi o regolamenti, gli usi hanno efficacia solo se espressamente **richiamati** da tali fonti (art. 8 preleggi). Nelle materie non regolate, gli usi hanno piena efficacia, ma cessano di operare se sopravviene una legge o un regolamento che disciplini la materia. Non sono mai ammessi usi *contra legem*.

Va distinta la **prassi** dall'uso: la prassi è il consueto modo di comportarsi degli operatori di un settore (es. prassi bancaria) o un atteggiamento conformistico (es. dare la mancia), ma *non* costituisce fonte del diritto.

3. La norma giuridica e la sua funzione precettiva

Come si è detto, la norma giuridica è un comando **generale** ed **astratto**. La Prof.ssa Cevenini sottolinea un aspetto spesso trascurato: anche quando le norme *appaiono* scritte in modo descrittivo, in realtà svolgono una **funzione precettiva**, cioè stabiliscono diritti e doveri.

L'esempio paradigmatico è l'art. 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge [...]". Questa formulazione non *descrive* una realtà di fatto (non afferma che i cittadini *siano* effettivamente eguali), ma *prescrive* che l'eguaglianza **debba essere loro riconosciuta**: è un comando rivolto allo Stato e a tutti i soggetti dell'ordinamento.

L'osservazione è pertinente e tocca un punto centrale della teoria del diritto. Effettivamente le norme giuridiche operano sul piano del **dover essere** (*Sollen*), non su quello dell'**essere** (*Sein*). La norma non descrive la realtà, ma prescrive come la realtà *dovrebbe* essere. Questo non significa che le leggi siano “solo teoriche” e prive di effetti concreti. L'ordinamento dispone di **meccanismi sanzionatori** per garantire l'effettività delle norme: chi viola una norma può subire conseguenze giuridiche (sanzioni penali, risarcimento del danno, nullità di un contratto, ecc.). Il diritto, insomma, “funziona” nella misura in cui l'ordinamento è in grado di far rispettare le proprie prescrizioni — e questo dipende dall'efficienza dell'apparato giudiziario, dalle forze dell'ordine, dalla cultura giuridica della società. La tensione tra norma e realtà è un tema classico: nel diritto dell'informatica la si avverte con particolare evidenza, dato che la tecnologia evolve più rapidamente della capacità del legislatore di regolamentarla.

4. Efficacia della legge nel tempo

4.1. Entrata in vigore

Leggi e regolamenti diventano obbligatori con la **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**. Se non è specificata una data diversa, l'entrata in vigore avviene il **15° giorno successivo** alla pubblicazione (*vacatio legis*); altrimenti, nella data indicata dalla legge stessa.

Il principio della **conoscibilità astratta** comporta che l'ignoranza della legge *non scusa*: una volta pubblicata, la legge si presume conoscibile da tutti. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 364/1988, ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità l'ignoranza **inevitabile** della legge penale.

4.2. Irretroattività della legge penale

Il legislatore *può* emanare norme non penali con efficacia retroattiva. La legge **penale**, invece, **non ha mai effetto retroattivo**: nessuno può essere punito per un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non era previsto come reato (principio di legalità penale, art. 25 Cost.).

4.3. Cessazione di efficacia (abrogazione)

Una legge (o singole norme di essa) cessa di avere efficacia per **abrogazione espressa** (una legge successiva lo dichiara esplicitamente; referendum popolare; sentenza di illegittimità costituzionale) oppure per **abrogazione tacita** (incompatibilità con una nuova disposizione, oppure una nuova legge regola l'intera materia).

5. Interpretazione della legge

Applicare la legge non è un procedimento meccanico: una volta individuata la norma applicabile, occorre **attribuirle un significato**, ossia *interpretarla*. L'interpretazione non può essere arbitraria ma deve seguire criteri precisi.

5.1. Criteri di interpretazione

L'**interpretazione letterale** si fonda sul significato proprio delle parole secondo la loro connessione nel testo.

L'**interpretazione teleologica** ricerca l'intenzione del legislatore (la *ratio legis*, ossia lo scopo perseguito dalla norma). Essa può essere **estensiva** (attribuisce alla norma un significato più ampio di quello letterale) o **restrittiva** (significato più ristretto di quello letterale).

5.2. Analogia

L'ordinamento giuridico dovrebbe in teoria essere completo, ma è possibile che vi siano **lacune**: la rapida evoluzione della tecnologia, ad esempio, fa sì che il legislatore non possa sempre prevedere tutto. In caso di lacuna si ricorre all'**analogia**: si applicano le disposizioni che regolano *casi simili* o *materie analoghe*.

Attenzione

L'applicazione analogica è **vietata** per le norme **penali** (principio di stretta legalità: *nullum crimen sine lege*) e per le norme **eccezionali** (quelle che fanno eccezione a regole generali).

Se non vi sono né norme specifiche né norme relative a casi analoghi, si ricorre ai **principi generali dell'ordinamento giuridico**: principi non scritti, ricavabili per induzione da un insieme di norme (es. libera circolazione della ricchezza, conservazione del contratto, protezione del contraente più debole).

5.3. Interpretazione giudiziale e dottrinale

L'**interpretazione giudiziale** è quella data dal giudice nel decidere una controversia. Tale interpretazione è **vincolante solo per la specifica controversia in esame**: nel sistema italiano di *civil law*, il giudice non è tenuto a conformarsi a precedenti interpretazioni di altri giudici (a differenza del sistema di *common law* anglosassone, dove vige il principio del **precedente giudiziario vincolante**). Tuttavia, se più giudici danno un'interpretazione uniforme, è plausibile che altri seguiranno la medesima linea.

L'**interpretazione dottrinale** è quella offerta dagli studiosi del diritto (giuristi) attraverso trattati, commentari, manuali e articoli scientifici. Non è formalmente vincolante, ma può orientare giudici e legislatore.

6. Norma e sentenza a confronto

La distinzione tra norma e sentenza è un punto chiave del corso:

	Norma giuridica	Sentenza
Natura	Comando generale e astratto	Comando individuale e concreto
Destinatari	Tutti i soggetti dell'ordinamento	Solo le parti in causa
Oggetto	Categoria di casi	Una determinata controversia
Fonte	Parlamento, Governo, UE, ecc.	Il giudice , che interpreta e applica le norme
Motivazione	Non richiesta	Obbligatoria (il giudice deve spiegare quali norme ha applicato e come le ha interpretate)

7. I gradi di giudizio

L'ordinamento italiano prevede un sistema articolato in tre gradi:

Il **primo grado** è quello in cui il giudice esamina la causa *nel merito* per la prima volta. Il giudice competente è individuato in base a tre criteri: *per materia* (tipo di controversia), *per territorio* (luogo dei fatti o del domicilio delle parti) e *per valore* (entità economica della controversia). Esempi: Giudice di Pace, Tribunale.

Il **secondo grado** (o *grado di appello*) consiste nel riesame della stessa causa da parte di un giudice superiore, la **Corte d'Appello**, che si pronuncia nuovamente nel merito.

Il **giudizio di legittimità**, affidato alla **Corte di Cassazione**, non affronta di nuovo la controversia nel merito, ma effettua un *controllo sulla legalità* dei precedenti gradi di giudizio: verifica che le norme di diritto siano state correttamente applicate e interpretate.

8. Soggetti del diritto

La **persona** è il soggetto di diritto, ossia il centro di imputazione di rapporti giuridici (titolare di diritti e di doveri). Si distingue tra **persona fisica** (il singolo individuo) e **persona giuridica** (un'organizzazione collettiva che compie atti giuridici tramite i propri organi, es. S.r.l., S.p.A.).

La **capacità giuridica** è l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri; si acquista alla nascita e permane fino alla morte. La **capacità di agire** è l'attitudine a compiere atti giuridici con i quali acquistare diritti o assumere doveri; si acquista con la maggiore età. I minori operano per il tramite dei propri legali rappresentanti.

9. Obbligazioni e contratto

9.1. Obbligazioni

Le **obbligazioni** sono rapporti giuridici in cui un soggetto (il **creditore**, soggetto attivo) ha diritto a una **prestazione** personale da parte di un altro soggetto (il **debitore**, soggetto passivo). La prestazione può consistere in un dare, un fare o un non fare, e deve essere suscettibile di valutazione economica. La difesa è *relativa*: opera solo nei confronti del soggetto obbligato.

Le fonti delle obbligazioni sono il **contratto** (fonte volontaria) e il **fatto illecito** (fonte involontaria: ogni fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga al risarcimento, ex art. 2043 c.c.).

9.2. Il contratto: definizione

Il **contratto** è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). È una fonte **volontaria** di obbligazioni: le parti si vincolano in virtù della propria *libertà o autonomia contrattuale*.

9.3. Requisiti del contratto

Il contratto presenta quattro requisiti essenziali:

L'**accordo delle parti**: il contratto è concluso quando il proponente riceve notizia dell'accettazione dell'altra parte.

La **causa**: è la funzione economico-sociale del contratto, ossia la ragione giustificatrice dell'operazione (es. nella vendita, la causa è lo scambio di una cosa con un prezzo).

L'**oggetto**: è il diritto che il contratto trasferisce, o la prestazione che una parte si obbliga a eseguire. Deve essere *possibile, lecito, determinato o determinabile*.

La **forma**: vige il principio generale della *libertà delle forme*; esistono tuttavia eccezioni in cui è richiesta una forma specifica (es. atto scritto per la compravendita di beni immobili).

9.4. Contratti tipici e atipici

I **contratti tipici** hanno una causa “tipica”, ossia sono previsti e regolati espressamente dalla legge (es. vendita, locazione, appalto, mandato, deposito, mutuo — c.c. libro IV, titolo III).

I **contratti atipici** non sono previsti dal legislatore e non hanno una causa “tipica” codificata.

Quando la Prof.ssa Cevenini dice che per i contratti atipici “di volta in volta occorre accertare la ricorrenza o meno di una causa (funzione economico-sociale)”, intende questo:

Nei contratti **tipici**, la causa è già stata “approvata” dal legislatore: ad esempio, per la vendita (art. 1470 c.c.), la legge stessa definisce la causa come lo scambio di cosa contro prezzo. Non c'è bisogno di verificarne la meritevolezza ogni volta.

Per i contratti **atipici** — quelli inventati dalla prassi commerciale e non espressamente previsti dal codice civile — il giudice deve verificare *caso per caso* se il contratto persegue una funzione economico-sociale riconoscibile e **meritevole di tutela** secondo l'ordinamento (art. 1322, c. 2, c.c.). Se manca una causa lecita, il contratto è nullo.

L'esempio più rilevante per il corso è il **contratto di licenza software**: non è un tipo contrattuale espressamente disciplinato dal codice civile, dunque la sua causa deve essere ricostruita di volta in volta. La funzione economico-sociale di una licenza software è tipicamente la concessione del diritto d'uso di un programma a fronte di un corrispettivo (o anche gratuitamente, nel caso delle licenze open source — ma anche in tal caso esiste una causa: la libera diffusione del software).

9.5. Nullità del contratto

Il contratto è **nullo** quando: è contrario a norme imperative; manca un requisito essenziale; la causa o i motivi sono illeciti; l'oggetto non ha i requisiti previsti; o nei casi stabiliti dalla legge. La nullità può essere fatta valere da **chiunque**, può essere rilevata **d'ufficio** dal giudice e **non si prescrive**.

9.6. Annullabilità del contratto

Il contratto è **annullabile** quando: una parte era incapace di contrattare; oppure il consenso è stato ottenuto per *errore*, con *violenza* o per *dolo*. L'annullamento può essere chiesto **solo** dalla parte nel cui interesse è previsto e si prescrive in **5 anni**.

10. Responsabilità

La responsabilità giuridica si declina in quattro forme principali:

La **responsabilità contrattuale** deriva dalla violazione di una o più clausole di un contratto (es. un ingegnere non consegna il software alla scadenza pattuita e deve pagare una penale).

La **responsabilità extracontrattuale** (o *aquiliana*) deriva da un **fatto illecito**: si causa un danno ingiusto con un comportamento doloso o colposo (es. si rompe un oggetto altrui per distrazione). Il fondamento normativo è l'art. 2043 c.c.

La **responsabilità indiretta** è la responsabilità per un danno causato da *un altro soggetto*: ne risponde chi era tenuto alla vigilanza o al controllo (es. il datore di lavoro per i danni cagionati dal dipendente nell'esercizio delle sue mansioni; il genitore per i fatti illeciti commessi dai figli minori).

La **responsabilità oggettiva** prescinde dal dolo e dalla colpa: si risponde di un fatto per il semplice **rapporto di causalità** tra attività e danno. Ci si libera solo provando di aver fatto

tutto il possibile per evitare il danno (es. esercizio di attività pericolose, animali in custodia, rovina di edificio, circolazione di veicoli).

11. Efficacia della legge nello spazio e criteri di applicazione

Ogni Stato stabilisce le proprie norme (*statualità del diritto*), ma non è detto che sul territorio di uno Stato si applichi esclusivamente il diritto di quello Stato. I conflitti tra norme di Stati diversi sono risolti mediante le **norme di diritto internazionale privato** (che stabiliscono quando applicare il diritto italiano e quando quello di altri Stati) e le **convenzioni internazionali** (es. la Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali).

I criteri principali sono la **legge nazionale** (a ciascun soggetto si applica la legge del proprio Stato per quanto riguarda stato e capacità delle persone, rapporti di famiglia) e la **legge del luogo** (per i diritti su beni mobili e immobili si applica la legge del luogo in cui i beni si trovano).

12. Ambiti del diritto e trasversalità del diritto dell'informatica

Il diritto si articola in tre ambiti fondamentali: **civile** (rapporti tra privati), **penale** (reati e pene) e **amministrativo** (rapporti tra privati e pubblica amministrazione). Ciascun ambito comprende discipline settoriali specifiche.

Il **Diritto dell'Informatica** è una materia **trasversale**: non appartiene a un solo ambito, ma investe questioni di diritto civile (contratti di licenza software, commercio elettronico, proprietà intellettuale), di diritto penale (crimini informatici) e di diritto amministrativo (protezione dei dati personali, governo elettronico). Questa trasversalità è ciò che rende la materia particolarmente complessa e stimolante.

Riepilogo: concetti da sapere assolutamente

Come indicato dalla Prof.ssa Cevenini nell'ultima slide, i concetti imprescindibili di questa lezione sono:

1. **Fonti del diritto** — la gerarchia (Trattati UE → Costituzione → Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge → Leggi regionali → Regolamenti → Usi) e il principio per cui le fonti superiori vincolano le inferiori.
2. **Interpretazione della legge** — letterale, teleologica (estensiva e restrittiva), analogia (con i suoi limiti per norme penali ed eccezionali), principi generali, interpretazione giudiziale e dottrinale.
3. **Norma e sentenza** — la norma è generale e astratta; la sentenza è individuale e concreta. Nel sistema italiano di *civil law* il precedente giudiziario non è vincolante (a differenza del *common law*).
4. **Gradi di giudizio** — primo grado (merito), secondo grado (appello), giudizio di legittimità (Cassazione).
5. **Efficacia della legge nel tempo** — entrata in vigore (pubblicazione in G.U., *vacatio legis* di 15 giorni), irretroattività della legge penale, abrogazione espressa e tacita.
6. **Contratto** — definizione (accordo per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale), requisiti (accordo, causa, oggetto, forma), nullità e annullabilità.
7. **Responsabilità** — contrattuale, extracontrattuale, indiretta, oggettiva.

Abbreviazioni

art.	articolo	D.Lgs.	decreto legislativo
c.	comma	D.M.	decreto ministeriale
c.c.	codice civile	D.P.R.	decreto Pres. Repubblica
c.p.	codice penale	G.U.	Gazzetta Ufficiale
c.p.c.	codice di procedura civile	L.	legge
c.p.p.	codice di procedura penale	Reg.	regolamento
Dir.	direttiva	S.O.	supplemento ordinario alla G.U.
D.L.	decreto legge	T.U.	testo unico